

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../15017/2005

OGGETTO: COMUNE DI ROCCA CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rocca Canavese, con deliberazione del C.C. n. 8 del 22/03/2004 (*prat. n.29/2004*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 22/03/2004 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'aumento delle aree residenziali di nuovo impianto per una superficie territoriale complessiva di 82.151 mq e l'incremento delle aree a servizi in conformità all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- l'aumento delle aree produttive (*IN2 e IN3*) per una superficie territoriale complessiva di 43.547 mq posizionate in continuità all'area industriale esistente;
- un tratto di circonvallazione posto a sud-ovest dell'abitato sulla Strada Provinciale n. 34 e un secondo tratto a sud-est dell'abitato che collega la S.P. n. 34 con la S.P. n. 23 direzione Comune di Levone e la realizzazione di tre rotonde nei due tratti di circonvallazione sopra descritti; la realizzazione di una rotonda nell'intersezione della S.P. n. 23 con la S.P. n. 28 ed l'allargamento di alcune strade comunali;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 21/06/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle

- Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rocca Canavese con deliberazione C.C. n. 8 del 22/03/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto attiene i diversi tratti di viabilità extraurbana proposta:
 - il tratto di circonvallazione, previsto a sud-ovest del centro storico, è inserito in un'area instabile con problemi idrogeologici particolarmente complessi, inidonea all'inserimento di un nuovo tracciato viario. Si suggerisce di individuare soluzioni alternative da concordare con il servizio Programmazione e Pianificazione della Viabilità della Provincia;
 - considerata la problematicità insita nella proposta di circonvallazione a sud-est del centro storico, con attraversamento del torrente Malone in ambito a rischio esondazioni, e che tale opera non è compresa tra quelle previste dalla Provincia, si richiede di valutarne con attenzione la proponibilità anche in considerazione dei costi a carico del Comune;
 - la proposta di una circonvallazione a borgata Moie presenta dei problemi idrogeologici per l'attraversamento in due punti del rio Madonna e delle criticità negli innesti sulla Strada Provinciale (S.P.) n. 23. La tipologia di incrocio previsto, con un angolo d'intersezione acuto, impone il divieto di svolta a sinistra.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia prevede il potenziamento della S.P. n. 23, ma non prospetta ipotesi di tracciato alternativo all'attuale sedime. Di conseguenza, anche in considerazione delle criticità sopra evidenziate rispetto alla proposta di circonvallazione, si richiede di valutare con attenzione la proponibilità dell'opera;
 - b) con riferimento al rischio idrogeologico si evidenzia quanto segue:
 - la variante strutturale, non riporta le prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico nelle Norme di attuazione del Piano Regolatore. A riguardo si richiamano le disposizioni dell'art. 11.4 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale (P.G.R.) 8 maggio 1996 n. 7/LAP: "Tutte le prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico dovranno

quindi essere accorpate ed inserite nelle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Comunale, tali da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere urbanistico.”;

- il territorio compreso tra il Torrente Malone e la S.P. n. 23, individuato dalla presente variante come ambito per nuove aree residenziali e aree residenziali di completamento, è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia come zona a bassa capacità protettiva, con caratteristiche non adatte a trattenere gli inquinanti e un livello della superficie libera della falda freatica entro 3 metri di profondità. Verificato che nella *“carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico”* (tav. 7a) è stata vietata la realizzazione di piani interrati per la presenza della falda freatica superficiale, sarebbe opportuno analizzare con maggiore attenzione il rischio d’inquinamento della falda stessa prevedendo delle apposite disposizioni da riportare nelle scheda d’area;
 - la documentazione trasmessa è priva della relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti prevista dall’art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE. Inoltre, l’idoneità all’utilizzazione urbanistica individuata dalla carta di sintesi, prevista dall’art. 12.1 della N.T.E. alla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP, non è stata trascritta nelle scheda d’area;
 - la possibilità di interventi edilizi in classe con limitazione urbanistica IIIb1 (ampliamenti) e in classe IIIb2 (nuove strutture pertinenziali) consentiti dopo *“.....uno studio di dettaglio che analizzi le condizioni locali di pericolosità geologica..... da esplicitarsi in ambito di progetto esecutivo”* (cfr. legenda – prescrizioni per l’uso urbanistico-edilizio, tavola 7a) appare in difformità con quanto citato nell’art. 7.2 della N.T.E. alla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP. L’adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno è specifico per le aree in classe II e non per le zone in classe IIIb le quali, visto l’ampiezza dei problemi idrogeologici, necessitano di interventi più ampi;
 - alcuni nuclei rurali sono stati classificati nella tav. 7a in settori con limitazioni urbanistiche IIIb1 ad eccezione di altri nuclei come Casa Casuaie che sono stati classificati in IIIb2. A questa suddivisione non corrispondono nelle N.d.A. del P.R.G.C. due diverse schede d’area, ma bensì un’unica scheda *“art. 27- Nuclei Rurali”* con gli stessi interventi edilizi ammessi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere delle specifiche schede d’area corrispondenti alle limitazioni urbanistiche previste dalla carta di sintesi (tav. 7a);
- c) gli elaborati cartografici devono riportare le fasce di rispetto degli assi stradali anche sulle aree residenziali di nuovo impianto; come stabilito dal comma 2 art. 27 L.R. 56/77: *“Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a m. 6,00”;*
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di trasmettere** al Comune di Rocca Canavese ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....